

ANALISI DEL MODELLO TFR3 PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO IL 30 GIUGNO 2026

Il modello TFR3 va compilato solo dai lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026

INFORMAZIONI CENSITE TRAMITE IL MODELLO TFR3 (per gli assunti dopo il 30 giugno 2026)

TIPO ASSUNZIONE

☐ 1) **PRIMA ASSUNZIONE** (cioè primo rapporto di lavoro dipendente nella vita del lavoratore)

☐ 2) **NON PRIMA ASSUNZIONE**

☐ prima dell'assunzione aveva conferito TFR alla previdenza complementare

☐ prima dell'assunzione non aveva conferito TFR alla previdenza complementare

(il conferimento del TFR alla previdenza complementare è rilevante solo se il lavoratore, al momento dell'assunzione da parte dell'impresa edile, è ancora iscritto ad una forma pensionistica complementare a cui aveva conferito il TFR: se ha riscattato integralmente la posizione presso la forma pensionistica a cui aveva destinato il TFR, è come se non lo avesse mai conferito alla previdenza complementare).

1) LAVORATORI DI **PRIMA ASSUNZIONE DOPO IL 30 GIUGNO 2026**

Sono quelli che hanno iniziato il primo rapporto di lavoro dipendente della loro vita dopo il 30 giugno 2026 (quindi è impossibile che abbiano conferito TFR alla previdenza complementare prima di tale data)

Opzioni disponibili per il lavoratore da modello ministeriale TFR3:

A. **CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR** (misure percentuali previste dal Fondo Prevedi):

☐ 18% oppure ☐ 100%

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo 1% dipendente + 1% azienda + contributo contrattuale.

Tutti i contributi sono dovuti dalla data di assunzione.

Si applica automaticamente il life cycle previsto dalla Covip.

B. **CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR CON RINUNCIA A CONTRIBUTO 1% SU RETRIBUZIONE** (opzione consentita solo in caso di retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale di cui alla legge 335/1995):

(misure percentuali previste dal Fondo Prevedi)

☐ 18% oppure ☐ 100%

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale (esclude, quindi, il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione contributiva Prevedi).

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione; i contributi % sulla retribuzione, invece, se il lavoratore li attiverà tramite il modulo di integrazione contributiva, decorreranno dal mese di sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva.

Si applica automaticamente il life cycle previsto dalla Covip.

C. CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR:

C.1) SE IL LAVORATORE INDICA PREVEDI NEL MODELLO TFR3: ☐ 18% oppure ☐ 100%

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale (non include, quindi, il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione contributiva Prevedi).

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione; i contributi % sulla retribuzione, invece, se il lavoratore li attiverà tramite il modulo di integrazione contributiva, decorreranno dal mese di sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva.

Non si applica automaticamente il life cycle previsto da Covip, fino a quando non lo decidano, eventualmente, le Parti Istitutive di Prevedi con riferimento all'adesione contrattuale o non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

C.2) SE IL LAVORATORE INDICA UNA FORMA PENSIONISTICA DIVERSA DA PREVEDI NEL MODELLO TFR3:

È dovuto il solo contributo contrattuale a Prevedi in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi: in questo caso si determina adesione contrattuale a Prevedi con decorrenza dalla data di assunzione e recupero del contributo contrattuale da tale data (anche se viene versato, ovviamente, dopo la decorrenza dei tre mesi dall'assunzione). L'aderente contrattuale a Prevedi può, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% sulla retribuzione tramite il modulo di integrazione contributiva.

Non si applica automaticamente il life cycle previsto da Covip, fino a quando non lo decidano, eventualmente, le Parti Istitutive di Prevedi con riferimento all'adesione contrattuale o non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

In caso di adesione esplicita del lavoratore ad uno dei fondi territoriali Fondemain, Laborfonds o Solidarietà Veneto, il contributo contrattuale è destinato, dalle casse edili che insistono nelle regioni interessate, a tali fondi anziché a Prevedi, come previsto dall'Accordo del 27/04/2018 tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato in conformità con la normativa di legge e le direttive Covip vigenti.

D. MANTENIMENTO DEL TFR IN AZIENDA (il TFR viene conferito al Fondo di Tesoreria INPS nei casi di cui alla legge 296/2006 artt. 755 e 756).

È dovuto il solo contributo contrattuale a Prevedi in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi: in questo caso si determina adesione contrattuale a Prevedi con decorrenza dalla data di assunzione e recupero del contributo contrattuale a partire da tale data (anche se viene versato, ovviamente, dopo la decorrenza dei tre mesi dall'assunzione). L'aderente contrattuale a Prevedi può, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% dipendente + 1% azienda tramite il modulo di integrazione contributiva con decorrenza dal mese di firma di tale modulo.

Non si applica automaticamente il life cycle previsto da Covip, fino a quando non lo decidano, eventualmente, le Parti Istitutive di Prevedi con riferimento all'adesione contrattuale o non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

2) LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE DOPO IL 30 GIUGNO 2026 CON TFR GIÀ CONFERITO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sono gli assunti dopo il 30 giugno 2026 che, al momento dell'assunzione, abbiano già in essere il conferimento di TFR alla previdenza complementare

Opzioni disponibili da modello ministeriale TFR3:

A. CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR (misure percentuali previste dal Fondo Prevedi):

☐ 18% oppure ☐ 100%

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo % dipendente (nella misura uguale o maggiore dell'1% eventualmente già scelta dall'aderente oppure, se non l'aveva ancora attivato, in misura pari all'1%) + 1% azienda + contributo contrattuale.

Tutti i contributi sono dovuti dalla data di assunzione.

Si applica automaticamente il life cycle previsto dalla Covip: sicuramente nel caso in cui il lavoratore non fosse ancora iscritto a Prevedi; è invece dubbio se si applichi il life cycle anche nel caso in cui il lavoratore fosse già iscritto a Prevedi e avesse già scelto il comparto di investimento: se così fosse, ciò potrebbe comportare la variazione automatica del comparto di investimento già in precedenza scelto dall'aderente.

B. CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR CON RINUNCIA A CONTRIBUTO 1% SU RETRIBUZIONE (opzione consentita solo in caso di retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale di cui alla legge 335/1995):

(misure percentuali previste dal Fondo Prevedi)

☐ 18% oppure ☐ 100%

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale (esclude, quindi, il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione contributiva Prevedi).

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione; i contributi % sulla retribuzione, invece, se il lavoratore li attiverà tramite il modulo di integrazione contributiva, decorreranno dal mese di sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva.

Si applica automaticamente il life cycle previsto dalla Covip: sicuramente nel caso in cui il lavoratore non fosse ancora iscritto a Prevedi; è invece dubbio se si applichi il life cycle anche nel caso in cui il lavoratore fosse già iscritto a Prevedi e avesse già scelto il comparto di investimento: se così fosse, ciò potrebbe comportare la variazione automatica del comparto di investimento già in precedenza scelto dall'aderente.

C. CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR:

C.1) SE IL LAVORATORE INDICA PREVEDI NEL MODELLO TFR3: ☐ 18% oppure ☐ 100%

C.1.1) SE IL LAVORATORE CHE HA INDICATO PREVEDI È GIÀ ISCRITTO A PREVEDI ALLA DATA DI ASSUNZIONE:

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale + contributo % dipendente e contributo 1% azienda se già attivate dal lavoratore (altrimenti saranno dovuti dal mese di eventuale attivazione tramite il modulo di integrazione contributiva).

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione; i contributi % sulla retribuzione (a carico lavoratore e azienda), invece, sono dovuti dalla data di assunzione se il lavoratore li aveva già attivati prima dell'assunzione, altrimenti sono dovuti a partire dal mese di eventuale attivazione tramite il modulo di integrazione contributiva. La misura del contributo % sulla retribuzione a carico del lavoratore sarà quella già dallo stesso scelta prima dell'assunzione oppure scelta dopo l'assunzione tramite il modulo di integrazione contributiva.

Non si applica il life cycle previsto da Covip, a meno che non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

C.1.2) SE IL LAVORATORE CHE HA INDICATO PREVEDI NON ERA ANCORA ISCRITTO A PREVEDI ALLA DATA DI ASSUNZIONE:

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale.

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione.

La scelta nel modello TFR3 non include il versamento del contributo % dipendente e del contributo 1% azienda, i quali vanno, eventualmente, attivati con modulo di integrazione contributiva con decorrenza dal mese di firma di tale modulo.

Non si applica automaticamente il life cycle previsto da Covip, fino a quando non lo decidano, eventualmente, le Parti Istitutive di Prevedi con riferimento all'adesione contrattuale o non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

C.2) SE IL LAVORATORE INDICA UNA FORMA PENSIONISTICA DIVERSA DA PREVEDI NEL MODELLO TFR3:

È dovuto il solo contributo contrattuale a Prevedi in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi: in questo caso si determina adesione contrattuale a Prevedi con decorrenza dalla data di assunzione e recupero del contributo contrattuale a partire da tale data (anche se viene versato, ovviamente, dopo la decorrenza dei tre mesi dall'assunzione). L'aderente contrattuale a Prevedi può, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% dipendente + 1% azienda tramite il modulo di integrazione contributiva con decorrenza dal mese di firma di tale modulo.

Non si applica automaticamente il life cycle previsto da Covip, fino a quando non lo decidano, eventualmente, le Parti Istitutive di Prevedi con riferimento all'adesione contrattuale o non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

In caso di adesione esplicita del lavoratore ad uno dei fondi territoriali Fondemain, Laborfonds o Solidarietà Veneto, il contributo contrattuale è destinato, dalle casse edili che insistono nelle regioni interessate, a tali fondi anziché a Prevedi, come previsto dall'Accordo del 27/04/2018 tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato in conformità con la normativa di legge e le direttive Covip vigenti.

NOTA BENE: qualora il lavoratore, al momento dell'assunzione, abbia già in essere il conferimento parziale o totale del TFR alla previdenza complementare (a Prevedi o a qualsiasi altra forma pensionistica), non può decidere di mantenere il TFR in azienda.